

DELIBERA N. 141/13/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

ALLA SOCIETÀ TRS TV S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TRS TV PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73 e in particolare l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i. e in particolare l'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*" e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*” e s.m.i;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha accertato, in data 14 giugno 2013, la violazione del disposto contenuto nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP da parte della società TRS TV S.r.l. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale TRS TV nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 22, 23, 24, 25, 26 e 27 ottobre 2012;

VISTO l’atto – cont. n. 11/13 – datato 17 giugno 2013 e notificato in data 21 giugno 2013 alla predetta società che contesta la violazione del disposto contenuto nell’art. nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 22, 23, 24, 25, 26 e 27 ottobre 2012; in particolare, sull’emittente televisiva locale TRS TV sono state trasmesse, in fascia oraria non consentita – 7.00/23.00–, televendite relative a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza in sovrimpressione sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899; nel corso della trasmissione di una delle predette televendite, a titolo esemplificativo, il conduttore dichiara: “....io vi chiedo tre euro su questo terno il terno miracoloso donne questa vincita è per voi....”;

RILEVATO che la parte, nel presentare, in data 17 luglio 2013, scritti difensivi, ha eccepito la tardività della notifica della contestazione sopra menzionata e, al contempo, ha sostenuto che la programmazione televisiva contestata non è classificabile come televendita, bensì come pubblicità;

RILEVATO che la parte, in sede di audizione convocata il giorno 25 luglio 2013, nel riportarsi alle eccezioni sollevate con i predetti scritti difensivi, ha sostenuto che la programmazione televisiva contestata è conforme al parere di questa Autorità prot. n. 0010611 del 14 febbraio 2007;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia, nell’approvare con deliberazione n. 46 del 12 settembre 2013 la relazione istruttoria datata 5 settembre 2013, ha proposto a questa Autorità la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione;

CONSIDERATO che la proposta presentata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia risulta meritevole di accoglimento; in particolare, riguardo alla presunta tardività in ordine alla notifica dell’atto di contestazione sopra indicato, è orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e costante della Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e tra le più recenti Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Cifr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine ex art. 14 della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo “*ragionevolmente necessario*” all’amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell’accertamento dell’infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall’accertamento

dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli *“organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto”* (cfr, *ex multis*, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007 , n. 12490, secondo il quale *"i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione"*); ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 14 giugno 2013, in quanto la ricezione in data 21 giugno 2013 (20 giugno 2013 data di accettazione della contestazione da parte dell'Ufficio postale) per notifica dell'atto di contestazione adottato in data 17 giugno 2013 è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge; riguardo alla classificazione della programmazione contestata come pubblicità, anziché televendita, si fa presente che gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrimpressione, al fine di acquistare i pronostici del lotto, configurano quanto trasmesso come televendita, essendo presenti tutti gli elementi atti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta, nel momento in cui contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata, per aversi l'accordo delle parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l'utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso; infine, l'espressione utilizzata dal conduttore sopra riportata a titolo esemplificativo prova l'avvenuta trasmissione di televendite di pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate in violazione dell'art. 5 ter, comma 2 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, ai sensi dell'art. 5 ter, commi 1 e 3, della citata delibera n.538/01/CSP;

CONSIDERATO, altresì, che il contenuto delle predette televendite integra la violazione delle norme di cui all'art. 5 ter, comma 2, della citata delibera n.538/01/CSP poste a tutela dell'utenza, in particolare delle categorie più deboli, trae in inganno il pubblico o ne sfrutta la superstizione e la credulità mediante esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti e, inoltre, non risulta

che i pronostici siano elaborati su base di inferenza statistica e, pertanto, non è conferente il richiamo al parere dell'Autorità di cui alla nota n. 10611/2007;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del triplo del minimo edittale pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi entità elevata, in quanto, pur tenendo in considerazione l'ambito territoriale soltanto locale delle diffusioni, la rilevata reiterazione di numerosi episodi di violazione delle suddette disposizioni normative regolamentari risulta provocare notevoli effetti pregiudizievoli ai telespettatori; sono sotto forma di abuso della vulnerabilità psicologica di una parte dei telespettatori più inclini a rimanere vittima dello sfruttamento della superstizione e della credulità mediante esagerazioni sull'efficacia dei servizi offerti; questa riguarda l'oggettività della violazione, ossia il bene tutelato che non può entrare in considerazione nella determinazione della sanzione;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e non ha documentato di aver intrapreso azioni in tal senso e, pertanto, è da ritenersi che le conseguenze dell'illecito in esame non siano state né eliminate né attenuate.

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; la predetta società ha cooperato allo svolgimento dell'attività istruttoria, in quanto ha presentato scritti difensivi ed è stata ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società TRS TV S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 456.521,80, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 18.594,00 (diciottomilacinquecentonovantaquattro/00) corrispondente al triplo del minimo edittale della sanzione pari a euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) moltiplicata per numero 6 (sei) episodi di violazione rilevati corrispondenti alle giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società TRS TV S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale TRS TV con sede legale a Vailate (CR), via 1° Maggio n. 26/28 - 26019, di pagare la sanzione amministrativa di euro

18.594,00 (diciottomilacinquecentonovantaquattro/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 141/13/CSP*” entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 141/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani

